



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLE BACHECHE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2015
Modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27/10/2020

SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Soggetti

Articolo 4 - Modalità di assegnazione

Articolo 5 - Durata

~~**Articolo 6 - Bachecca per uso occasionale**~~

Articolo 6 - Canone di concessione

Articolo 7 - Obbligazioni del concessionario

Articolo 8 - Responsabilità civile e penale

Articolo 9 - Estinzione dei soggetti assegnatari

Articolo 10 - Utilizzo in campagna elettorale

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Loiano concede a terzi le proprie bacheche, individuate al successivo articolo 2, allo scopo di consentire ai concessionari di informare i cittadini sulla loro organizzazione, sulle loro attività ed opinioni.
2. Le bacheche potranno essere utilizzate in modo ~~occasionale~~ **permanente con riferimento alla durata della concessione.**

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Le bacheche oggetto del presente regolamento sono ubicate nel capoluogo, in Viale G. Marconi, nei pressi del civico n. 8.
2. Si tratta di nove bacheche di dimensione cm. 100 h x cm. 70 la. Le bacheche sono visibili dal parcheggio del centro commerciale e risultano tutte protette da anta apribile in vetro con serratura a chiavistello.
3. Il retro delle bacheche, visibile da Viale Guglielmo Marconi, resta nella disponibilità del Comune il quale può utilizzarlo per le pubbliche affissioni.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI

1. Le bacheche sono assegnate d'Ufficio ai Gruppi/Liste rappresentati in Consiglio Comunale, inoltre possono presentare domanda di assegnazione enti pubblici, associazioni, partiti e movimenti politici, sindacati e in generale soggetti che non perseguono finalità di lucro, stante l'interesse sociale sotteso.
2. Ciascun soggetto può richiedere l'assegnazione di una sola bacheca.
3. Una sola bacheca può essere utilizzata da più soggetti, presentando una richiesta congiunta. In tal caso, ogni assegnatario è responsabile per il materiale affisso e pro quota per il regolare pagamento del canone di concessione.
4. Lo stesso soggetto non può essere aggiudicatario di una bacheca a uso singolo e contemporaneamente di una bacheca a uso congiunto. L'aggiudicazione della bacheca a uso congiunto costituisce causa di esclusione della domanda ad uso singolo presentata da uno dei soggetti aggiudicatari.
5. Lo stesso soggetto non può presentare, o partecipare a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi. La presentazione di, o la partecipazione a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi, comporta esclusione di tutte le domande a cui partecipa il medesimo soggetto.

ARTICOLO 4- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. **Le bacheche che possono essere concesse in uso sono n. 9.** ~~Si riserva l'uso permanente di n. 8 bacheche, mentre una è riservata ad uso occasionale.~~
2. Le bacheche ~~per uso permanente~~ vengono assegnate d'ufficio a tutti i Gruppi/Liste rappresentate in Consiglio Comunale, le restanti vengono assegnate in base a quanto disposto dai successivi commi. La scelta della bacheca è lasciata alla discrezionalità del concessionario, dando precedenza ai Gruppi/Liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle consultazioni elettorali.
3. Le bacheche sono assegnate sulla base delle domande ricevute, a seguito di apposito bando, in ordine di priorità, ai partiti e movimenti politici, ad altri enti pubblici, ai sindacati e infine ai soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro. La scelta della bacheca è lasciata alla discrezionalità del concessionario, seguendo l'ordine di priorità di cui al periodo precedente.
3. Le richieste di assegnazione provenienti dai partiti e movimenti politici, da enti pubblici e dai sindacati, vengono evase secondo l'ordine di precedenza temporale nella presentazione delle domande.

4. Nell'assegnazione delle bacheche ai soggetti che perseguono attività senza scopo di lucro, è data priorità alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni, dando precedenza a quelle che presentano sedi sul territorio comunale, per le altre si dà priorità a quelle che risultano aver presentato prima la domanda.

5. Nelle domande ad uso congiunto, i titoli di preferenza devono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla domanda.

6. In caso di decadenza o rinuncia dell'assegnatario (o di tutti gli assegnatari se assegnata in uso congiunto), si provvede a riassegnare gli spazi liberatisi ai richiedenti di cui ai precedenti commi, le cui istanze non siano state accolte perché in sovrannumero al momento della prima assegnazione, in mancanza si procede sulla base delle successive richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico, per le quali tuttavia la scadenza della concessione sarà la stessa di quelle concesse a seguito del bando, con esclusione di proroga.

7. In caso di rinuncia a bacheca assegnata in uso congiunto da parte di uno o di alcuni degli assegnatari, l'utilizzo prosegue a favore dei restanti assegnatari.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. La concessione delle bacheche assegnate d'ufficio ha durata sino al termine del mandato politico-amministrativo comunale.

2. Per le restanti concessioni, **la disciplina della durata dell'assegnazione verrà successivamente disposta con apposita deliberazione di Giunta Comunale, prevedendo un limite massimo di cinque anni.** ~~L'assegnazione ha durata biennale, con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione ed è prorogabile, a richiesta del concessionario, per la medesima durata.~~

ARTICOLO 6 - BACHECA PER USO OCCASIONALE

~~1. Una bacheca è tenuta a disposizione per utilizzatori occasionali ed è concessa previa corresponsione di un canone ridotto stabilito con apposita deliberazione di Giunta, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 mesi anche non continuativi nell'arco di un anno. Per periodi inferiori ai 15 giorni, quindicesimo giorno compreso, il canone sarà giornaliero. La concessione è disposta secondo l'ordine di presentazione delle richieste.~~

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari delle bacheche ad uso permanente dovranno corrispondere un canone annuo per ogni bacheca assegnata, stabilito dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. Sono esenti dal pagamento del canone i Gruppi e/o Liste consiliari e la "Pro Loco" di Loiano.

3. In caso di bacheche in uso a soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, si applica una riduzione del canone del 50%.

4. Il canone potrà essere annualmente aggiornato in seguito a interventi di manutenzione straordinaria o altri costi, nonché sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposita deliberazione di Giunta comunale.

5. **Il pagamento del primo canone integrale dovrà avvenire prima della stipula del contratto, secondo le specifiche individuate da apposito atto di Giunta Comunale. I successivi entro il primo mese delle successive annualità.**

~~6. Il mancato pagamento entro lo scadere del terzo mese, sia dopo la prima assegnazione che dopo il termine di ogni annualità, darà luogo alla decadenza automatica della concessione. Nel caso di uso occasionale delle bacheche, la concessione è subordinata al pagamento anticipato del canone dovuto.~~

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di affissione di messaggio a contenuto pubblicitario, il concessionario ha l'obbligo di contattare l'Ufficio Tributi per il pagamento della relativa imposta. In caso di violazioni, l'Ufficio Tributo provvederà agli adempimenti sanzionatori conseguenti.
2. Il concessionario provvede, a proprie spese, all'ordinaria manutenzione delle bacheche ad esso assegnate.
3. Il concessionario compie altresì tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato e a restituirla all'Amministrazione comunale concedente nell'originario stato di conservazione.
4. Eventuali danni o atti di vandalismo provocati da terzi dovranno essere prontamente denunciati all'autorità di polizia e, per conoscenza, al Sindaco. In questo caso, a meno che non sia accertata una responsabilità del concessionario, le spese di riparazione e ripristino della bacheca saranno a carico del Comune.
5. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai suddetti obblighi, l'Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli i costi. La recidiva costituisce titolo per il ritiro della concessione.
6. E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
7. E' vietata la sublocazione delle bacheche assegnate.
8. In caso di violazione anche solo di una delle obbligazioni sancite nei commi precedenti, l'Amministrazione richiama per iscritto il concessionario all'adempimento. Se il comportamento viene reiterato dopo il richiamo scritto, la concessione viene revocata.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

1. La responsabilità civile e penale per il contenuto delle affissioni è a carico dei singoli concessionari.

ARTICOLO 9 - ESTINZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

1. In caso di estinzione del soggetto assegnatario, la bacheca è riassegnata d'ufficio secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase o, in assenza, sulla base delle richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico (per le quali tuttavia la scadenza della concessione sarà la stessa di quelle che hanno partecipato al bando), senza che ciò dia luogo al rimborso di parte della/e quote già versate.

ARTICOLO 10 - UTILIZZO IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. L'utilizzo delle bacheche in periodo di campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale, pena l'applicazione delle sanzioni conseguenti.